



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEO RICCI"**

Via Marconi n. 22 – 60020 POLVERIGI (AN)  
Tel. 071/906101-9069265 Fax 071/9069265 – Cod. Fisc. 80016950422  
e-mail: [anic80300l@istruzione.it](mailto:anic80300l@istruzione.it)  
pec: [anic80300l@pec.istruzione.it](mailto:anic80300l@pec.istruzione.it)  
[www.icpolverigi.edu.it](http://www.icpolverigi.edu.it)



COMUNICAZIONE N. 231

Ai Genitori  
Ai Docenti  
Sc. Secondaria di I grado

Agli Atti

**Oggetto: Limite assenze ai fini della validità dell'anno scolastico**

**VISTO** il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7;

**VISTO** il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017;

**VISTA** la delibera del Collegio Docenti n. 4 dell'8 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2022/23, è pari a 247 ore, come da prospetto:

Scuola	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenza (75%)
Secondaria I grado	30	990	743

Nel caso in cui il numero di ore di assenza, comprese entrate posticipate ed uscite anticipate, sia superiore al limite consentito, l'anno scolastico non sarà ritenuto valido e non si potrà procedere allo scrutinio dell'alunno, il quale non avrà la possibilità di essere ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Rientrano nel suddetto monte ore tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Tuttavia il Collegio dei Docenti può prevedere deroghe, solo ed esclusivamente se documentate dalla famiglia attraverso specifiche certificazioni, al limite massimo delle ore di assenza; in questo caso il Consiglio di classe deve comunque possedere sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

**Firmato digitalmente da BOCCI MARTA**

Nella seduta dello scorso 8 settembre il Collegio dei Docenti del nostro Istituto comprensivo ha individuato le seguenti tipologie di assenze per le quali è possibile derogare al limite massimo consentito:

- ✓ gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- ✓ terapie e/o cure programmate;
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce d'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'Intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ✓ gravi problemi di famiglia documentati/autocertificati (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie, motivi di salute o lutto, attestati da autodichiarazione, di un componente del nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- ✓ partecipazione ad attività culturali ed artistiche di particolare rilievo, in coerenza con gli obiettivi delineati nel PTOF di Istituto;
- ✓ partecipazione a lezioni presso un Conservatorio di musica.

Tutte le assenze che rientrano nelle motivazioni oggetto di deroga devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate da parte della famiglia al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica (entro 7 giorni dal rientro). Tale documentazione deve essere fornita al Dirigente scolastico; le dichiarazioni in oggetto saranno trattate nel rispetto della normativa sulla Privacy.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Marta Bocci